

COMUNICATO STAMPA

Un'ordinanza dispone la sospensione del CdA di Comieco per l'esclusione dei recuperatori.

Rifiuti - Il Tribunale di Milano dà ragione ai recuperatori: sospeso il CdA di Comieco

Roma, 24.02.2012 – “Finalmente, dopo lunghe battaglie, ha trovato pieno riconoscimento il diritto dei recuperatori di entrare con pari dignità nel Consiglio di Amministrazione del Comieco. Questa ordinanza apre nuovi scenari con cui il sistema CONAI, nelle sue diverse filiere, si dovrà confrontare”.

E' questo il commento di Unionmaceri (le Imprese di recupero del macero) e di FISE UNIRE (Unione Nazionale Imprese del Recupero di Confindustria) all'ordinanza emessa il 9 febbraio scorso dal Tribunale di Milano che ha accolto l'istanza presentata da Vetrarco, un'azienda che svolge attività di recupero della carta, la quale aveva denunciato l'esclusione dei rappresentanti dei recuperatori dal Consiglio di Amministrazione del Comieco (Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica).

L'azienda, negli scorsi mesi, aveva impugnato, innanzi il Tribunale di Milano, la delibera dell'assemblea di Comieco di nomina del consiglio di amministrazione, evidenziando come il Codice Ambientale (articolo 223) preveda la partecipazione, ai CdA dei Consorzi di imballaggi, della categoria dei riciclatori e recuperatori, addirittura in misura paritetica rispetto alla categoria dei produttori di materie prime di imballaggio: tale condizione non è stata garantita in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione di Comieco.

Il Comieco, dal canto suo, aveva sostenuto la non applicabilità della citata norma, in quanto, a suo parere, i Ministeri (Ambiente e Sviluppo economico) avrebbero dovuto prima varare uno schema-tipo di Statuto a cui i diversi Consorzi avrebbero poi dovuto uniformarsi.

Secondo il Tribunale che ha ordinato la sospensione della delibera di nomina del CdA, la norma richiamata è invece una “*disposizione suscettibile di immediata applicazione*” che non richiede l'intervento dell'amministrazione per la sua applicazione concreta, potendo, e dovendo, ciascun Consorzio provvedere autonomamente e direttamente all'adeguamento prescritto dal Legislatore.

Il Tribunale ha, al contempo, accertato il rischio di pregiudizio per il ricorrente “*insito nell'attualità del protrarsi* (con l'esistente CdA, ndr) *della situazione lesiva, suscettibile di ampliarsi in modo grave con il passare del tempo, posto che il diritto delle categorie escluse di vedersi rappresentate (...)* *sarebbe insuscettibile di riparazione economica*”.

La mancata applicazione di questa norma (art. 223), con la conseguente esclusione dei recuperatori dai Consorzi imballaggi, costituisce un problema annoso, sollevato da FISE

UNIRE non solo con riferimento al Comieco, ma a tutti i Consorzi del sistema CONAI. **Anche l'Antitrust**, nella sua indagine conoscitiva sul settore dei rifiuti di imballaggio, **aveva ritenuto la partecipazione dei recuperatori/riciclatori opportuna** sotto il profilo della concorrenza in quanto avrebbe apportato maggiori efficienze e trasparenza nelle attività consortili.

L'ordinanza potrebbe costituire uno storico precedente e la base per simili operazioni da parte di aziende di recupero di altre filiere (vetro, plastica, etc.) nei confronti di altri Consorzi imballaggi nei cui CdA non è garantita la rappresentanza della categoria nei termini prescritti dalla Legge e confermati dalla pronuncia in esame.

“Si tratta di una questione di grande rilievo per il nostro settore” sottolinea **Corrado Scapino**, Presidente dell’Unione Nazionale delle Imprese di Recupero nonchè di Unionmaceri, a questa aderente, associazioni cui partecipa la ricorrente Vetrarco Srl. “La mancanza della rappresentanza dei recuperatori nei Consorzi di imballaggi ha inibito di fatto la completa affermazione di dinamiche concorrenziali e di modalità organizzative efficienti e trasparenti, che avrebbero potuto assicurare il raggiungimento condiviso degli obiettivi ambientali con il contributo di tutti i soggetti interessati. La nostra Associazione auspica che l’ordinanza del Tribunale di Milano segni l’avvio di un confronto costruttivo, in linea con le raccomandazioni dell’Antitrust. Da parte nostra, continueremo a batterci per la piena attuazione di questo diritto con tutti i mezzi disponibili.”

Marco Catino - Responsabile Ufficio Stampa FISE
06-9969579; 347-9569564 m.catino@fise.org